



**COMUNE DI STRIANO**  
Città Metropolitana di Napoli  
Ufficio del Sindaco



DECRETO N. 12  
DEL 23.5.2018

**Oggetto – Conferimento di incarico di attuazione del Regolamento U.E n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali e designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Dr. Antonio FERRARA.**

**Premesso che:**

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24.5.2016, e applicabile a partire dal 25.5.2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);

Il suddetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

Con deliberazione consiliare n. 20 del 12.4.2018, veniva approvato il Regolamento comunale attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati personali, che sostituisce ogni altra disposizione regolamentare attuativa del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Il Comune di Striano, rappresentato ai fini previsti dal RGPD dal Sindaco pro tempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee.

Ai sensi dell'art. 2 del suddetto Regolamento, il Titolare provvede, tra gli altri, a designare i Responsabili del trattamento nelle persone dei Responsabili dei Servizi, i quali sono preposti

al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro rispettiva competenza e a nominare il Responsabile della protezione dei dati.

Questo Ente è tenuto, pertanto, alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a), del RGPD.

All'esito di procedura di indagine esplorativa di mercato e di colloqui svolti con i candidati che hanno formulato le offerte ritenute congrue, le cui risultanze sono compendiate nei verbali del 15.5.2018 e del 18.5.2018, nonché giusta determina n. 66 del 22.5.2018, del Responsabile del Servizio LL.PP. dell'Ente, il dr. Antonio Ferrara è stato ritenuto in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per l'attuazione della surriferita normativa e la nomina a RPD, non trovandosi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare, giusta apposita dichiarazione allegata.

### **Ritenuto**

dover procedere alla individuazione dei Responsabili del Trattamento e alla designazione del professionista come sopra individuato quale RPD per il periodo di due anni, in uno con l'affidamento delle attività di cui all'apposito disciplinare tecnico.

## **DESIGNA**

1. I Responsabili del trattamento nelle persone dei Responsabili dei Servizi incaricati, i quali sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro rispettiva competenza

2. Il dr. Antonio FERRARA, nato a Sarno (SA), il 21.8.1975, c.f. FRRNTN75M21I438D, residente in Striano (SA), alla via Poggiomarino n. 148, Indirizzo mail [ferrarastudio@alice.it](mailto:ferrarastudio@alice.it), indirizzo pec [ferrarastudio@pec.it](mailto:ferrarastudio@pec.it), Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Comune di Striano.

Il suddetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) Fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) tenere il registro delle attività di trattamento del Titolare e dei Responsabili sul trattamento.



I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Striano, il quale si impegna a:

- a. mettere a disposizione del RPD le risorse che si renderanno necessarie per consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate.
- b. non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni.
- c. garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnandogli attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Inoltre, vengono demandate al professionista incaricato le attività necessarie per l'attuazione della suddetta normativa, giusta determina di affidamento n. 66 del 22.5.2018, del Responsabile del Servizio LL.PP. e relativo disciplinare tecnico.

L'affidamento del suddetto servizio per due anni a decorrere dalla data del presente provvedimento comporta la corresponsione di € 4.500,00 per ciascuna annualità, comprensiva di ogni eventuale spesa sostenuta, oltre iva e cassa se dovute, da corrispondere in n. 2 tranches, alla fine di ciascun semestre dietro presentazione di regolare fattura.

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento, si richiamano l'avviso pubblico relativo alla procedura di indagine informativa di mercato espletata e il relativo disciplinare tecnico, i quali, debitamente sottoscritti dall'affidatario, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale [www.striano.gov.it](http://www.striano.gov.it) e nella sezione amministrazione trasparente; di mandarne copia ai Responsabili dei Servizi.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili mediante pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale dell'Ente alla voce Privacy e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.



Il Sindaco

Arch. Aristide Rendina

Per espressa accettazione dell'incarico e delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento a quanto previsto dal disciplinare tecnico.

Dr. Antonio Ferrara





**COMUNE DI STRIANO**  
(Città Metropolitana di Napoli)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

**(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)**

La sottoscritta dr. **Antonio FERRARA**, nato a Sarno (SA), il 21.8.1975, ivi residente alla via Poggiomarino n. 148, nella qualità di **Responsabile della Protezione dei dati personali**, nominato con **Decreto Sindacale n. 12 del 23 maggio 2018**, prot. n. 5738 di pari data, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

**DICHIARA**

L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

**ai fini delle cause di inconferibilità:**

☒ ☐ di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013) e cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso di ufficio (art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335);

☒ ☐ di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privati regolati o finanziati dal Comune di Striano (art. 4, comma 1 D.lgs. 39/2013);

☒ ☐ di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune di Striano (art. 4, comma 1 D.lgs. 39/2013);

☒ ☐ di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della giunta o del consiglio del Comune di Striano (comune che conferisce l'incarico) (art. 7, comma 2, D.lgs. 39/2013) *(salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico)*;

☒ ☐ di non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni



avente la medesima popolazione, in regione Campania (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013) *(salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico)*;

- ☒ di non essere stato, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della regione Campania, intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. c) del D.lgs. 39/2013, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013) *(salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico)*;

**ai fini delle cause di incompatibilità:**

- ☒ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

- ☒ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 2 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

- ☒ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 1 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

- ☒ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 3 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

OPPURE

- ☐ che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.lgs. 39/2013 :

Lo svolgimento di incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In base all'art. 20 D. Lgs. 39/2013, l'interessato deve presentare la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico. La presente dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Nel corso dell'incarico, l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013.

La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito del Comune di Striano (ente che ha conferito l'incarico).

Ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D. Lgs. 39/2013, ferma ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali:

Il Sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., circa il trattamento dei dati personali raccolti, e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Striano, 23 maggio 2018

Il Professionista incaricato  
Dr. ANTONIO FERRARA



